



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

### Comitato Urbanistico di Area Vasta

**COMUNE DI GAZZOLA: PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) ADOTTATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 22.3.2022 AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. N. 24/2017.**

### ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO

Vista la L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", articoli 46 e 47, ed il successivo atto di coordinamento tecnico di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 954/2018;

Premesso che la Provincia di Piacenza:

- con provvedimento presidenziale n. 90 del 4.10.2018, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 24/2017, ha istituito il Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV), dando atto che ne fanno parte gli Enti indicati dalla normativa come componenti necessari, eventuali e con voto consultivo;
- con atto dirigenziale n. 254 del 21.3.2019, ai sensi dell'art. 47, co. 2, lett. i) della L.R. n. 24/2017 e dell'art. 1, c. 2, lett. b) della D.G.R. n. 954/2018, ha costituito la Struttura Tecnica Operativa (STO) a supporto del Comitato Urbanistico di Area Vasta (CUAV) e ne ha individuato il personale provinciale e le rispettive funzioni assegnate, dando atto altresì che la medesima è integrata dai tecnici designati dagli Enti che costituiscono i componenti necessari, eventuali e con voto consultivo del Comitato; la STO è stata poi modificata con determinazioni n. 217 del 24.2.2023 e n. 1553 del 14.11.2024;
- con provvedimento presidenziale n. 109 del 13.11.2019, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 24/2017, ha istituito l'Ufficio di Piano della Provincia di Piacenza per l'esercizio della funzione di autorità competente per la valutazione ambientale e per lo svolgimento dei compiti propri della STO di supporto del CUAV, per il quale è stato inoltre nominato il "Garante della comunicazione e della partecipazione" ai sensi dell'art. 56 della legge. L'Ufficio è stato poi integrato mediante determinazione del Direttore Generale n. 712 dell'11.6.2021 e infine modificato con atto del medesimo n. 170 del 14.2.2023;

Dato atto che, per la valutazione del PUG del Comune di Gazzola hanno partecipato i seguenti Enti costituenti i componenti necessari e con voto consultivo del Comitato Urbanistico di area Vasta (CUAV):

- Provincia di Piacenza
- Regione Emilia-Romagna, Settore Governo e Qualità del Territorio - Area Territorio, Città e Paesaggio
- Comune di Gazzola
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – UO igiene pubblica
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
- IRETI SpA, ora Iren Acqua Piacenza srl
- Consorzio di Bonifica di Piacenza
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Piacenza
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale
- Agenzia Interregionale per il fiume Po

Atteso che:

- il Comune di Gazzola ha adeguato la propria strumentazione al sistema pianificatorio previsto dalla L.R. n. 20/2000 mediante approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) rispettivamente con delibere di Consiglio comunale n. 7 del 20.4.2012 e n. 3 del 4.4.2014;
- si è dotato di apposito Ufficio di Piano, per lo svolgimento delle attività inerenti la pianificazione urbanistica di competenza, mediante atto di Giunta comunale n. 72 del 18.12.2019, individuandone il Responsabile e il Garante per la comunicazione e la partecipazione; la composizione di tale Ufficio è stata successivamente modificata con atto di Giunta n. 12/2024 e poi con atto di Giunta n. 54/2024;



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

- in data 28.1.2021 (Reg. 41/2021) ha sottoscritto un Accordo Territoriale, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 24/2017, con la Provincia di Piacenza, al fine di attivare una collaborazione per l'attività tecnica di formazione del PUG;
- ha avviato, a norma dell'art. 3, c. 2, della L.R. n. 24/2017, il procedimento di approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano urbanistico generale (PUG), stabiliti dal titolo III, capo I della medesima legge regionale;

Preso atto che il Comune:

- ha assunto la proposta di Piano con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 15.11.2021, ai sensi dell'art. 45, c. 2 della L.R. n. 24/2017;
- ha pubblicato l'avviso di deposito del PUG assunto sul BURERT n. 347 del 9.12.2021;
- ha provveduto al deposito di una copia completa della proposta di Piano assunta e alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, per 30 gg a decorrere dal 9.12.2021;
- ha effettuato le comunicazioni di avvenuto deposito previste dalla legge regionale, e, in particolare, ha trasmesso l'avviso di deposito alla Provincia per la dovuta pubblicazione quale Autorità competente ai sensi dell'art. 45, c. 2, ultimo capoverso della L.R. n. 24/2017 e dell'art. 13, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006;
- in data 4.1.2022, ai sensi dell'art. 45, c. 8 della legge, si è tenuta una presentazione pubblica al fine di consentire la partecipazione e condivisione delle scelte strategiche del Piano;
- entro il termine perentorio del periodo di deposito ha repertoriato n. 14 osservazioni da parte degli aventi diritto, di cui n. 1 nota dell'Ufficio tecnico comunale e n. 2 contributi da parte degli Enti ambientali;
- a norma dell'art. 45, c. 9 della L.R. 24/2017, con atto di Giunta n. 11 del 9.3.2022 ha esaminato e proposto la decisione in merito alle osservazioni ricevute;
- ha adottato il Piano con deliberazione di Consiglio n. 2 del 22.3.2022, decidendo sulle osservazioni presentate;

Considerato che:

- con note pervenute ai prot. prov.li n. 11776 del 6.5.2022 e n. 12064 del 9.5.2022 il Comune ha messo il PUG adottato a disposizione del Comitato Urbanistico di Area Vasta della Provincia di Piacenza, ai fini dell'espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 46, c. 2;
- in data 16.5.2022 si è riunita la STO a supporto del CUAV per verificare la completezza della documentazione trasmessa, valutando di procedere con richiesta di integrazioni (nota n. 13231 del 19.5.2022) ai sensi dell'art. 8, c. 2, della DGR n. 954/2018, interruttiva dei termini procedurali;
- a seguito di integrazioni comunali pervenute in data 17.10.2022 (prot. prov.le n. 31166), la STO riunitasi il 4.11.2022 ha confermato l'interruzione dei termini e comunicato l'incompletezza della documentazione ricevuta (note n. 33857 dell'11.11.2022 e n. 34734 del 22.11.2022);
- la STO ha altresì rammentato al Comune il termine decadenziale del 31.12.2023 (ai sensi dell'art. 4, c. 5 della L.R. n. 24/2017) per la conclusione e il convenzionamento degli strumenti di pianificazione attuativa (nota n. 17658 del 5.6.2023);
- il Comune ha quindi inviato integrazioni, registrate al prot. prov.le n. 4433 del 12.2.2024, in base alle quali è stata verificata la completezza documentale e convocato il CUAV per il 13.3.2024;
- in corso di seduta è stata convenuta la sospensione dei termini procedurali ed il prosieguo dei lavori attraverso alcune sedute tematiche di STO dedicate all'approfondimento di elementi ritenuti meritevoli di particolare attenzione, come di seguito indicato:
  - seduta del 17.5.2024 in tema di Territorio urbanizzato ed aspetti generali di Piano;
  - seduta del 7.6.2024 in tema di Quadro conoscitivo;
  - seduta del 3.7.2024 in tema di ValSAT e SQUEA;
  - seduta del 22.7.2024 in tema di Tavola dei vincoli;
- in considerazione della documentazione di Piano integrata e aggiornata, pervenuta in data 20.8.2024 e ritenuta non compiutamente rispondente alle richieste formulate, la seduta di CUAV prevista per il 27.9.2024 è stata sostituita da una riunione tecnica di STO;
- il Comune ha quindi trasmesso ulteriore documentazione ed un parere legale di parte in relazione alla pianificazione attuativa comunale (nota pervenuta al prot. prov.le n. 34488 del 2.12.2024), rispetto ai quali è stata convocata la seconda seduta di Comitato per il 17.12.2024 e sono stati richiesti i pareri definitivi di competenza delle Autorità ambientali, funzionali all'espressione da parte della Provincia del parere motivato VAS e del parere sismico di competenza;
- nella suddetta riunione si è ritenuto necessario acquisire atti fondamentali che consentissero l'espressione di un parere giuridico regionale in merito al tema della pianificazione attuativa comunale; tale documentazione è stata fornita dal



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

Comune (nota n. 5520 del 28.12.2024, ricevuta al prot. prov.le n. 37065 del 30.12.2024) e dalla Provincia (nota n. 37098 del 30.12.2024), cui ha fatto seguito la trasmissione del contributo legale regionale (nota regionale n. 54127 del 20.1.2025, ricevuta al prot. prov.le n. 1730 del 21.1.2025);

- il Presidente del CUAV, con nota n. 1482 del 17.1.2025, ha infine convocato la seduta conclusiva di Comitato per il giorno 23.1.2025, allo scopo precipuo di definire lo stato giuridico di alcune aree interessate da pianificazione attuativa e quindi per l'espressione del parere di competenza del CUAV;

Atteso che i documenti di Piano adottato, integrati e modificati come sopra descritto e in ultimo mediante la documentazione pervenuta in data 2.12.2024, complessivamente agli atti del CUAV e sui quali il Comitato ha condotto la sua istruttoria al fine del parere motivato di competenza (ex art. 46 della L.R. n. 24/2017) sono i seguenti:

### **QUADRO CONOSCITIVO**

- **QC RELAZIONE GENERALE**

Allegato alla Relazione Generale: Ag L COLLINA PIACENTINA DISTRETTO TERMALE – AREA DI TRANSIZIONE VAL TREBBIA – VAL NURE – Ambito 25 – Aggiornamento dati Scheda d'Ambito 25 "Sub-Ambito 25\_A – PEDECOLLINARE E FONDOVALLE DEL TREBBIA E DEL NURE"

- QC\_1 SISTEMA FUNZIONALE DELLE RISORSE NATURALI - RETE ECOLOGICA - TUTELE PAESAGGISTICHE
- QC\_2 SISTEMA FUNZIONALE ALL'INQUADRAMENTO DELL'ASSETTO FISICO E RISORSA IDRICA
- QC\_2.0 RELAZIONE: RISCHI NATURALI
- QC\_2.1 RISCHI NATURALI – TAVOLA DIAGNOSTICA

### *Appendice 1 ELABORATI DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI II LIVELLO:*

- RI RELAZIONE ILLUSTRATIVA – Rev.01
- Tav. 1/4 CARTA DELLE INDAGINI
- Tav. 2/4 CARTA DELLE INDAGINI
- Tav. 3/4 CARTA DELLE INDAGINI
- Tav. 4/4 CARTA DELLE INDAGINI
- Tav. 1/4 CARTA GEOLOGICO TECNICA
- Tav. 2/4 CARTA GEOLOGICO TECNICA
- Tav. 3/4 CARTA GEOLOGICO TECNICA
- Tav. 4/4 CARTA GEOLOGICO TECNICA
- Tav. 1/4 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
- Tav. 2/4 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
- Tav. 3/4 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
- Tav. 4/4 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
- Tav. 1/4 CARTA DELLE FREQUENZE NATURALI DEI TERRENI
- Tav. 2/4 CARTA DELLE FREQUENZE NATURALI DEI TERRENI
- Tav. 3/4 CARTA DELLE FREQUENZE NATURALI DEI TERRENI
- Tav. 4/4 CARTA DELLE FREQUENZE NATURALI DEI TERRENI
- Tav. 1/4 CARTA DELLE VELOCITA' DELLE ONDE TAGLIO S
- Tav. 2/4 CARTA DELLE VELOCITA' DELLE ONDE TAGLIO S
- Tav. 3/4 CARTA DELLE VELOCITA' DELLE ONDE TAGLIO S
- Tav. 4/4 CARTA DELLE VELOCITA' DELLE ONDE TAGLIO S
- Tav. 1/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA PGA
- Tav. 2/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA PGA
- Tav. 3/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA PGA
- Tav. 4/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA PGA
- Tav. 1/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA IS 0,1-0,5s
- Tav. 2/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA IS 0,1-0,5s
- Tav. 3/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA IS 0,1-0,5s
- Tav. 4/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA IS 0,1-0,5s
- Tav. 1/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA IS 0,5-1,0s
- Tav. 2/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA IS 0,5-1,0s
- Tav. 3/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA IS 0,5-1,0s
- Tav. 4/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA IS 0,5-1,0s
- Tav. 1/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,1-0,5s
- Tav. 2/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,1-0,5s
- Tav. 3/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,1-0,5s



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

- Tav. 4/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,1-0,5s
- Tav. 1/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,4-0,8s
- Tav. 2/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,4-0,8s
- Tav. 3/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,4-0,8s
- Tav. 4/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,4-0,8s
- Tav. 1/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,7-1,1s
- Tav. 2/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,7-1,1s
- Tav. 3/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,7-1,1s
- Tav. 4/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA FA SA 0,7-1,1s
- Tav. 1/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA Hsm
- Tav. 2/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA Hsm
- Tav. 3/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA Hsm
- Tav. 4/4 CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA Hsm
- Tav. 1/2 ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) - Sovrapposizione Condizione Limite per l'Emergenza e Microzonazione Sismica
- Tav. 2/2 ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) - Sovrapposizione Condizione Limite per l'Emergenza e Microzonazione Sismica

### *Appendice 2 ELABORATI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA CLE:*

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) scala 1:15.000
- ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) Tav. 1/2 scala 1:2.000
- ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) Tav. 2/2 scala 1:2.000
- CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE MS+CLE scala 1 : 15.000 (FA PGA)
- CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE MS+CLE scala 1 : 15.000 (FA IS 0,1-0,5s)
- CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE MS+CLE scala 1 : 15.000 (FA IS 0,5-1,0s)
- SCHEDE EDIFICI STRATEGICI (ES), AREE DI EMERGENZA (AE), INFRATRUTTURE DI ACCESSIBILITA'/CONNESSIONE (AC), AGGREGATI STRUTTURALI (AS), UNITA' STRUTTURALI (US)
- QC\_3 SISTEMA FUNZIONALE RURALE
- QC\_4.1 SISTEMA DEL TESSUTO EDIFICATO E SISTEMA FUNZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
- QC\_4.2 USO DEL SUOLO
- QC\_4.3 SISTEMA TURISTICO

## **SQUEA\_ STRATEGIA PER LA QUALITA' URBANA ED ECOLOGICA AMBIENTALE**

SQUEA\_PUG\_1 STRATEGIA per la QUALITA' URBANA ed ECOLOGICO-AMBIENTALE

PUG\_1.0 ASPETTI STRUTTURANTI

PUG\_1.1 CARTA DEGLI INTERVENTI

PUG\_1.2 CARTA DELLE STRATEGIE (ecologico-ambientale)

- PUG\_2 CARTA DELLE OPPORTUNITA': NUOVI INTERVENTI, RIQUALIFICAZIONE, RIVITALIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE

### **DISCIPLINA**

- PUG\_3.0 RELAZIONE E LINEE GUIDA DELLE EVIDENZE STORICO-ARCHEOLOGICHE
- PUG\_3.0.a CARTA DELLE EVIDENZE STORICO-ARCHEOLOGICHE
- PUG\_3.0.b CARTA DELLE POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO
- PUG\_3.0.c TUTELA DELLE POTENZIALITA' ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO
- PUG\_3.1 CENTRI STORICI E COMPLESSI STORICO-ARTISTICI: immobili interessati da interventi diretti – Inquadramento
- PUG\_3.1.a DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DIRETTI E IMMOBILI INTERESSATI DA INTERVENTI DIRETTI DI TRASFORMAZIONE. Scheda norma – Centri storici e strutture insediative storiche
- PUG\_3.2 TERRITORIO RURALE: Immobili interessati da interventi diretti e di trasformazione – Inquadramento
- PUG\_3.2.a DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DIRETTI E IMMOBILI INTERESSATI DA INTERVENTI DIRETTI DI TRASFORMAZIONE. Scheda norma – Fabbricati extraurbani
- PUG\_3 CARTA DEGLI INTERVENTI DIRETTI
- PUG N.d.A. NORME DI ATTUAZIONE

### **VALSAT**

- R.A. ValSAT\_1 RAPPORTO AMBIENTALE
- S.d.I. ValSAT\_1 STUDIO DI INCIDENZA
- S.n.T. ValSAT\_1 SINTESI NON TECNICA



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

### TAVOLE E SCHEDA VINCOLI

- VIN\_1.1 TAVOLA DEI VINCOLI: RISPETTI
- VIN\_1.1.T TAVOLA DEI VINCOLI: Tutele Paesaggistico-Ambientali, Tutele storico culturali, Archeologiche
- VIN\_1.1.V TAVOLA DEI VINCOLI: Vincoli Paesaggistici
- VIN\_1.2 TAVOLA DEI VINCOLI: RISCHI NATURALI E SICUREZZA
- VIN\_SHC Schede dei vincoli
- Allegato A - Vincoli paesaggistici \_ Aree escluse

Vista la Valutazione di incidenza relativa al sito Rete Natura 2000 denominato "ZSC/ZPS IT4010016 Basso Trebbia", rilasciata ai sensi del DPR n. 357/197 dal competente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con Determinazione n. 635 del 12.12.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 35852 del 13.12.2024);

Acquisite altresì le osservazioni pervenute al Comune durante la fase di deposito e pubblicazione del PUG assunto;

Visti i pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sul Piano adottato e integrato, intervenuti in qualità di componenti del CUAV con voto consultivo:

- parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza, rilasciato con nota n. 10253 del 2.9.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 26149 del 2.9.2024);
- parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, rilasciato con nota n. 5372 del 9.5.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 14157 del 10.5.2024);
- parere di IRETI SpA, rilasciato con nota n. 12294 del 3.9.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 26226 del 3.9.2024);
- pareri del Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene Pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, rilasciati con note n. 40555 del 5.4.2024 e n. 133176 del 12.12.2024 (pervenute rispettivamente al prot. prov.li n. 10523 dell'8.4.2024 e n. 35796 del 13.12.2024);
- parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, rilasciato con nota n. 226735 del 13.12.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 35957 del 16.12.2024);
- pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, rilasciati con note n. 2747 del 13.3.2024 e n. 13598 del 13.12.2024 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 7587 del 13.3.2024 e n. 35786 del 13.12.2024);
- pareri dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, rilasciati con note n. 13264 dell'8.3.2022 e n. 89337 del 12.12.2024 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 12716 del 16.5.2022 e n. 35721 del 12.12.2024);
- parere dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, rilasciato con nota n. 25694 del 17.9.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 27646 del 17.9.2024);
- parere di conformità dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, rilasciato ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 6/2005 in relazione al territorio del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, con Determinazione n. 635 del 12.12.2024 (pervenuta al prot. prov.le n. 35852 del 13.12.2024);

Visto, altresì, il Provvedimento del Presidente n. 4 del 23.1.2025 recante "Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Gazzola adottato con atto di Consiglio Comunale n. 2 del 22.3.2022, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 24/2017. Espressione del parere motivato VAS e del parere sismico." (ALLEGATO II quale parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che:

- la raccolta dei pareri delle Autorità ambientali costituisce fascicolo documentale allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO I);
- costituisce fascicolo documentale allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO III), la raccolta dei verbali e delle note relativi alle sedute di Comitato e di Struttura Tecnica Operativa convocate per l'esame del PUG del Comune di Gazzola, di seguito richiamati:
  - richiesta integrazioni relativa alla seduta di STO del 16.5.2022, inoltrata con prot. n. 13231 del 19.5.2022;
  - conferma di interruzione dei termini per incompletezza della documentazione ricevuta, verificata a seguito di seduta STO del 4.11.2022, di cui alle note prot. n. 33857 dell'11.11.2022 e n. 34734 del 22.11.2022;
  - verbale prima seduta di CUAV del 13.3.2024, trasmesso con nota prot. n. 13552 del 6.5.2024, integrato con note prot. n. 14853 del 16.5.2024 e prot. n. 17528 del 7.6.2024;
  - elaborato tecnico predisposto ad esito della prima seduta di STO del 17.5.2024 in tema di Territorio Urbanizzato ed aspetti generali del Piano, nota n. 17191 del 5.6.2024;
  - sintesi del confronto di seduta della seconda STO del 7.6.2024 in tema di Quadro Conoscitivo, inviata con nota n.



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

24394 dell'8.8.2024;

- elaborato tecnico predisposto ad esito della terza seduta di STO del 3.7.2024 in tema di ValSAT e di Strategia del Piano, nota n. 24398 dell'8.8.2024;
- elaborato tecnico predisposto ad esito della quarta seduta di STO del 22.7.2024 in tema di Tavola e scheda dei vincoli, nota n. 24399 dell'8.8.2024;
- contributi tecnici degli Enti intervenuti alla seduta di STO del 27.9.2024, nota n. 29850 del 9.10.2024;
- verbale seconda seduta di CUAV del 17.12.2024, trasmesso con nota n. 293 dell'8.1.2025;
- verbale di seduta conclusiva di CUAV del 23.1.2025;

Valutato che, dall'esame degli atti, è emerso quanto segue:

- il processo intrapreso dal Comune di Gazzola per la definizione del PUG appare adeguatamente sviluppato nei dovuti passaggi istituzionali, consultivi e partecipativi;
- in sede di ultima riunione di Comitato (come da verbale agli atti) sono tuttavia emerse posizioni differenziate tra i componenti necessari;
- è stata riconosciuta la necessità di apportare, preliminarmente all'approvazione, precisazioni, modifiche e integrazioni ai contenuti del Piano, come puntualmente illustrato nel citato verbale di seduta conclusiva di CUAV del 23.1.2025, relativamente a:
  - Quadro conoscitivo diagnostico
  - Perimetro del territorio urbanizzato
  - Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale
  - Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale
  - Disciplina
  - Tavola e Schede dei vincoli
  - Aspetti geologico-ambientali
  - Modello dati;

Atteso che il parere, di cui all'art. 46, c. 2, attiene in particolare a:

- rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo, stabiliti ai sensi dell'articolo 6, e osservanza della disciplina delle nuove urbanizzazioni, di cui all'articolo 35;
- conformità del piano alla normativa vigente e coerenza dello stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione;
- sostenibilità ambientale e territoriale del Piano;

Richiamato integralmente il verbale della seduta conclusiva di CUAV, nel quale sono ampiamente illustrati gli esiti valutativi e definite le necessarie precisazioni e integrazioni da apportare al Piano:

### IL COMITATO URBANISTICO DI AREA VASTA

**esprime**

### **PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE**

### **AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 24/2017**

sul **Piano Urbanistico Generale del Comune di Gazzola**, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22.3.2022, assumendo che vengano recepite, in sede di approvazione, le integrazioni necessarie da ottemperare, come di seguito indicate.

### **INTEGRAZIONI NECESSARIE DA OTTEMPERARE**

#### **Quadro conoscitivo diagnostico**

1. Relativamente al SF RISORSE NATURALI E PAESAGGIO, per quanto riguarda la tematica assetto vegetazionale si indichino nella Tav. QC\_1 SISTEMA FUNZIONALE DELLE RISORSE NATURALI - RETE ECOLOGICA - TUTELE PAESAGGISTICHE, le fonti riferite alle ricognizioni presenti, anche in relazione ai contenuti della Tavola dei Vincoli.
2. Relativamente al SF SISTEMA INSEDIATIVO, si modifichi l'"ALLEGATO 1 relativo al Capo 2 – Paesaggio: Elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" che richiama l'individuazione degli elementi presenti sulle Tavole QC - 4.1 e VIN\_1.1 T oltre che sugli elaborati della disciplina, eliminando il riferimento al PTCP presente relativamente al n. 25, in quanto il Piano provinciale con detta numerazione individua una tutela riferita ad un'architettura vegetale (giardino del



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

Castello Anguissola - Gazzola) già individuata dal PUG fra i "Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela - Parte II del D. Lgs. 42/2004".

3. Relativamente al SF SISTEMA INSEDIATIVO, si dia evidenza nell'elaborato QC RELAZIONE GENERALE, dell'assenza di opere incongrue di cui all'art. 14 della L.R. 24/2017 all'interno del territorio urbanizzato, come dichiarato dal Comune.
4. Relativamente al SF SISTEMA INSEDIATIVO, per quanto riguarda i beni culturali di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004 si apportino eventuali integrazioni agli elenchi presenti negli elaborati di QC in riferimento a specifici provvedimenti espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio nel frattempo intervenuti, apportando le eventuali conseguenti modifiche anche a Tavola e Scheda dei Vincoli.

### Perimetro del territorio urbanizzato

5. Relativamente alle aree dei quattro PUA di iniziativa privata (PUA "MOMELIANO TOSI", PUA "SETTE PERTICHE", PUA "RIPOLIS" e PUA "LORENA 2"), richiamate le ragioni ampiamente argomentate in sede di prima seduta del Comitato e di STO, prendendo atto del parere del legale fornito dal Comune e del contributo espresso dal Settore Governo e Qualità del Territorio PG.2025.0054127.U, si evidenzia che costituisce condizione necessaria da ottemperare per l'approvazione del PUG lo stralcio delle suddette aree dal TU e la loro riclassificazione in territorio rurale. Conseguentemente, siano stralciati tutti i riferimenti inerenti alle potenzialità trasformative per funzioni residenziali da tutti gli elaborati di Piano.  
La posizione del Comune rimane quella di ritenere comunque attuabili tali PUA, come da Deliberazioni di Consiglio, già ampiamente citate ed ampiamente espresso in sede di STO e CUAV.
6. Al fine di garantire il rispetto dei criteri definiti dall'art. 32 della L.R. 24/2017 in riferimento alla definizione del Perimetro del territorio urbanizzato, si stralcino dallo stesso le seguenti aree, come individuate nel verbale del CUAV conclusivo: RIVALTA (1 centro; 6 centro); MOMELIANO (n. 2 aree classificate ambito agricolo di rilievo paesaggistico dal PSC); TUNA (area a sud dell'abitato interessata da PdC convenzionato).
7. Relativamente all'area in località Boffalora interessata da Piano di lottizzazione convenzionato, oggi gravato da procedimento fallimentare, per il quale a conclusione di tale procedimento l'Amministrazione vorrebbe procedere al completamento delle previsioni insediative nei lotti residui, richiamando il p.to 5 della Circolare Assessorile del 25/07/2024, si evidenzia che nonostante le ripetute richieste di approfondimento avanzate dalla STO, non sono pervenuti gli elementi necessari per valutare la legittimità dell'inserimento nel TU. Valutata l'insussistenza degli elementi necessari a condividerne l'inserimento, si chiede lo stralcio dell'area dal perimetro del TU; inoltre, conseguentemente anche per l'edificato sparso sito in sua prossimità, non dotato di attrezzature collettive, non rilevando il presupposto richiesto dalla L.R. 24/2017 della significativa continuità insediativa, si richiede lo stralcio dal T.U. e la sua riclassificazione quale nucleo del territorio rurale.  
Il Comune evidenzia quanto già espresso in sede di STO, ribadendo il fatto che per tale ambito risulta tuttora in corso una Procedura fallimentare.
8. Si aggiorni la quantificazione dell'estensione del Territorio Urbanizzato in funzione delle modifiche da apportare in riferimento ai punti precedenti, calcolando altresì l'estensione del territorio rurale come differenza tra la Superficie Territoriale del territorio comunale e quella del territorio urbanizzato (Relazione di Quadro Conoscitivo pag.108). Per conseguire l'opportuna aderenza alla norma si ribadisce la necessità di modificare la dicitura "Urbanizzabile B" con "Limite massimo complessivo di consumo di suolo 3%" e la dicitura "Anno 2017 - TU L.R.24/17" con "TU al 01/01/2018 - L.R.24/2017). Dovranno, inoltre, essere stralciati tutti i riferimenti al "territorio urbanizzabile" in tutti i documenti di Piano.

### Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale

9. Si eliminino le discordanze presenti tra gli elaborati di Piano; in particolare, i documenti di SQUEA e di ValSAT dovranno essere allineati e resi coerenti relativamente alle definizioni degli obiettivi generali/specifici e alle azioni.
10. Relativamente alle funzioni residenziali e alle relative direttrici urbanizzative che sono state individuate dal Piano, sottolineando che la L.R. 24/2017 non ammette nuove edificazioni residenziali ad eccezione di quelle necessarie per attivare interventi di riuso e rigenerazione urbana o per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, compresi della quota di edilizia libera a sostegno dal punto di vista economico-finanziario dell'intervento, si evidenzia che in considerazione degli approfondimenti di Piano, non sono state individuate particolari necessità o tensioni abitative dal punto di vista sociale; pertanto non essendo stata messa in rilievo un'esigenza di ERS, si ritiene che non sussistano le condizioni necessarie per supportare la previsione di nuove direttrici urbanizzative. Si provveda quindi a ridenominare le direttrici attualmente presenti sull'elaborato PUG\_1.2 CARTA DELLE STRATEGIE, definite "*Direttrici preferenziali di eventuale potenziamento del sistema socio-residenziale*", come "*Direttrici preferenziali di eventuale potenziamento delle dotazioni territoriali*", coordinando anche il contenuto del punto K dell'art. 37/II.
11. Considerato che è stato dichiarato in più parti del Piano che sul territorio comunale non sono presenti edifici incongrui, si modifichi la voce di legenda dell'elaborato PUG\_1.2 "*Limiti del tessuto urbanizzato riconfigurabile per interventi di rigenerazione/sviluppo e/o eventuale rilocalizzazione di fabbricati "incongrui" del territorio rurale*" in "*Margini urbani prioritari nella rilocalizzazione di superfici dismesse*", coordinando anche Disciplina e ValSAT.
12. Relativamente all'intervento complesso Ex polveriera Gandore e alla relativa Disciplina (art. 30/II), considerato che:



- la mancata accessibilità dell'area dell'insediamento dismesso non ha consentito di sviluppare uno studio conoscitivo adeguato al fine di orientare la strategia con azioni mirate alla definizione dei possibili interventi e di definire le opportune condizioni di sostenibilità;
- in riferimento agli usi previsti dalla Disciplina di PUG, pur ricadendo l'area nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all'art. 15 del PTCP, il Comune non ha provveduto a dimostrare le condizioni previste dalla medesima norma;

si integrino i documenti di Piano condizionando la possibilità di attuare l'intervento, nell'ambito della procedura dell'Accordo di programma (art. 60 L.R. 24/2017) e solo subordinatamente alla presentazione di uno studio di fattibilità che in particolare dovrà valutare la coerenza con il PTAV, la rispondenza alle disposizioni del PTCP artt. 8 e 15, le condizioni di infrastrutturazione e di accessibilità all'area, lo stato degli edifici attraverso una catalogazione finalizzata ad evidenziarne chiaramente le caratteristiche e l'eventuale valore testimoniale, e il rispetto delle condizioni e prestazioni prescritte dalla ValSAT di Piano.

- 13.** Richiamando quanto evidenziato relativamente al QC in merito al paesaggio e all'individuazione dell'ambito di paesaggio regionale, dei macro-ambiti locali e sub-ambiti, preso atto che tale articolazione non viene definita nella SQUEA né a livello documentale né cartografico, si riveda l'elaborato "SQUEA\_PUG\_1 STRATEGIA per la QUALITA' URBANA ed ECOLOGICO-AMBIENTALE", eliminando gli specifici richiami presenti.
- 14.** Si modifichi la Tav. PUG\_1.2 CARTA DELLE STRATEGIE (ecologico-ambientale) al fine di individuare gli ambiti del territorio rurale previsti in legenda ma non cartografati, così come definiti sulla tav. PUG\_1.0 ASPETTI STRUTTURANTI.

#### **ValSAT**

- 15.** Relativamente al documento di ValSAT si inseriscano condizioni sul controllo delle emissioni in coerenza con il PAIR 2030.
- 16.** Relativamente all'intervento di riuso/qualificazione edilizia nell'abitato di Gazzola di complesso agricolo dismesso a ridosso del centro abitato, e alla criticità determinata dalla presenza nelle vicinanze di un allevamento zootecnico, si provveda ad integrare le valutazioni inerenti a potenziali fattori di impatto (odori, rumori, interazioni biotiche, movimento di mezzi) nell'ambito del PUG, non potendo demandare alla fase attuativa la definizione delle condizioni di sostenibilità della trasformazione. Per stabilire la distanza di un allevamento dal sito produttivo o dal sito residenziale più vicino occorre tenere in considerazione le norme igienico sanitarie; l'orientamento prevalente è quello di ritenere utile come riferimento l'art. 216 del T.U. sulle attività insalubri anche nel caso di allevamento di animali, in quanto lo spirito della norma è la tutela della salute dei cittadini e la limitazione dei possibili fattori d'impatto derivanti dalla conduzione degli allevamenti (odori, rumori, interazioni biotiche, movimento di mezzi). Per reciprocità, una distanza minima, individuata secondo tali principi, dovrebbe essere rispettata anche in caso di conversione ad usi urbani di insediamenti agricoli dismessi. Si chiede che le valutazioni inerenti alle possibili interferenze che si verrebbero a determinare siano integrate nell'ambito del PUG, non potendo demandare alla fase attuativa la definizione delle condizioni di sostenibilità della trasformazione.

#### **Disciplina**

- 17.** Si allinei la Disciplina ai documenti di Piano, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 24/2017 e in coerenza con il PTAV vigente.
- 18.** Al fine di una corretta applicazione dei contenuti di Piano, si provveda alla revisione dell'apparato disciplinare:
- eliminando ogni riferimento al PTCP, presente nel testo, per i contenuti non più cogenti, nel rispetto di quanto dispone l'art. 1, comma 8 del PTAV;
  - verificando, aggiornando e uniformando i riferimenti alla normativa vigente presenti nel testo, eliminando quelli abrogati; devono in particolare essere aggiornate tutte le terminologie di carattere tecnico non più vigenti.
- 19. PARTE PRIMA – Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**
- Art.15/I – Salvaguardia e attuazione degli strumenti urbanistici vigenti – disposizioni transitorie  
Si aggiorni e si riformuli il testo del comma 4 alla luce delle attuali condizioni, considerato che il periodo transitorio di cui alla L.R. 24/2017 è terminato.
- 20. PARTE SECONDA – Titolo II – DISCIPLINA DEL TERRITORIO COMUNALE**
- Art. 5/II - Prescrizioni progettuali  
Premesso che le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane sono assoggettate alla disciplina di tutela di cui all'art. 24 del PTCP, che relativamente ai tessuti totalmente o parzialmente alterati dà la possibilità di escludere dalla perimetrazione le parti non più originarie secondo le disposizioni di cui al comma 3, si evidenzia che nella disciplina particolareggiata di PUG non si è provveduto ad applicare tale indirizzo; si modifichi pertanto il comma 4 stralciando la possibilità di interventi di ampliamento e nuove e costruzioni di servizio.
  - Art. 11/II - Ambiti residenziali in PUA in corso di realizzazione  
Richiamando quanto già espresso in precedenza in merito al PUA "Lorena2", si provveda a stralciare l'articolo.
  - Art. 12/II - Ambiti residenziali con Accordi Operativi e PUA convenzionati  
Richiamando quanto già espresso in precedenza in merito ai PUA "MOMELIANO TOSI", "SETTE PERTICHE", "RIPOLIS", si provveda a modificare i commi 1 e 2 in funzione dello stralcio delle aree.



- Art. 13/II - Ambito di riuso/qualificazione edilizia - Insediamento non più connesso all'attività agricola nel capoluogo  
Ravvisata una manifesta incoerenza della Disciplina con i requisiti fissati dalla Valsat (progettazione di un masterplan unitario, con fasi successive di attuazione), nonché con i disposti della LUR, si chiede di conformarne i contenuti, definendo la modalità attuativa più congrua alla complessità dell'intervento (obbligo di verificare la necessità di interventi per la bonifica ambientale di edifici o del suolo; previsione di opere di compensazione territoriale e/o ambientale). Conseguentemente dovranno essere coordinati gli elaborati di Valsat e Strategia, eliminando la facoltà di ricorrere ad intervento diretto.
- Art.18/II– Ambito agricolo di rilievo paesaggistico  
Art.19/II – Ambito a vocazione produttiva agricola  
In merito alla strategia paesaggistica, l'elaborato R.A. ValSAT\_1 RAPPORTO AMBIENTALE, ha attribuito alla disciplina il compito di attuare azioni di cui all'obiettivo generale "3. Rafforzare la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale, paesaggistico"; in particolare si attribuisce alla disciplina relativa agli ambiti del territorio rurale (Ambito a vocazione produttiva agricola e Ambito agricolo di rilievo paesaggistico), assimilabili a territori del cibo e territori dei vigneti, individuati nel piano, in riferimento agli indirizzi del PTAV per la stessa tipologia di paesaggi, la possibilità di valorizzare gli elementi che li caratterizzano individuati nel QC, rispondendo a Limiti e condizionamenti di cui all'Allegato 3B al Rapporto di ValSAT di PTAV riferiti agli Obiettivi Specifici 3.2, 4.2. 4.3 e 4.5. Considerato che l'attribuzione di tale compito non trova riscontro nella disciplina di Piano, si integrino sia l'art. 18/II – Ambito agricolo di rilievo paesaggistico che l'art. 19/II – Ambito a vocazione produttiva agricola, richiamando il rispetto dei limiti e condizionamenti di cui all'Allegato 3.B "Limitazioni e condizionamenti" al Rapporto Ambientale di VALSAT del PTAV, riportati in estratto nell'elaborato di PUG "R.A. ValSAT\_1 RAPPORTO AMBIENTALE".
- Art. 26/II - Nuclei residenziali  
Art. 27/II - Nuclei turistico-residenziali  
Art. 28/II – Nuclei produttivi  
Considerato che nel territorio rurale, ai sensi della L.R. 24/2017 non sono consentiti interventi di nuova costruzione, fatta eccezione per le esigenze delle aziende agricole nel rispetto dei disposti dell'art. 36 della medesima legge, si riformulino gli artt. 26/II, 27/II e 28/II, eliminando i richiami alle possibilità edificatorie e indici di cui agli articoli 9/II, 10/II e 14/II.  
Richiamando come il legislatore regionale, nel definire la classificazione del territorio comunale in urbanizzato e rurale, secondo gli univoci criteri stabiliti dall'art. 32, co. 2 e 3, ha inteso espressamente non ricomprendere l'edificato sparso o discontinuo nel territorio urbano, si evidenzia come negli insediamenti esistenti in territorio rurale la tipologia di trasformazioni ammesse e la gamma di usi insediabili non possono essere le medesime previste per gli ambiti urbani. Si ritiene quindi che dovranno essere riformulati gli articoli in conformità ai disposti della L.R. 24/2017, eliminando i richiami ad articoli di Disciplina inerenti al Territorio urbanizzato (co. 1 e 2), i cui contenuti non possono essere riproposti tal quali in Territorio rurale; in tal senso dovrà essere conformato anche il co. 3 dell'art. 32.
- Art. 30/II – Ambito di: Rifunionalizzazione/Risanamento e Rigenerazione ex-Area Militare Dismessa  
La mancata accessibilità dell'area della Ex polveriera non ha consentito di sviluppare uno studio conoscitivo adeguato al fine di orientare la strategia con azioni mirate alla definizione dei possibili interventi e di definire le adeguate condizioni di sostenibilità. Inoltre, in riferimento agli usi previsti dalla Norma, nonostante l'area ricadesse nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale di cui all'art. 15 del PTCP, il Comune non ha provveduto a dimostrare le condizioni previste dal medesimo articolo (comma 12). Si integri pertanto la disciplina, condizionando la possibilità di attivare l'intervento attraverso la procedura dell'Accordo di programma di cui all'art. 60 della L.R. 24/2017 solo subordinatamente alla presentazione di uno studio di fattibilità che in particolare, dovrà valutare la coerenza con il PTAV e la rispondenza alle disposizioni del PTCP artt. 8 e 15, oltre le condizioni e prestazioni prescritte dalla ValSAT già presenti nel testo dell'articolo.
- Art. 31/II – Edificato sparso già destinato e/o destinabile ad usi residenziali o compatibili con la residenza – Edificato sparso ad uso produttivo  
Art. 32/II – Edifici ed insediamenti a carattere rurale – ammissibilità della variazione della funzione agricola  
Considerato che negli insediamenti esistenti in territorio rurale le trasformazioni ammesse e la gamma di usi insediabili non possono essere le medesime previste per gli ambiti urbani, si riformulino opportunamente gli articoli 31/II e 32/II.
- Art. 33/II – Nuclei misti (residenziale/agricola)  
Considerato che in territorio rurale non possono essere previsti interventi di nuova costruzione a intervento diretto, fatta eccezione per le esigenze delle aziende agricole nel rispetto dei disposti dell'art. 36 della legge, si stralci l'ultimo alinea del comma 4 dell'art. 33/II.
- Art. 34/II – Impianti di produzione di energia



Per quanto riguarda l'installazione di impianti di energia rinnovabile, si coordini il contenuto dell'art. 34/II con le disposizioni di cui agli artt. 18/II e 19/II relativi al territorio rurale, come modificati nel rispetto dei limiti e condizionamenti di cui all'Allegato 3.B "Limitazioni e condizionamenti" al Rapporto Ambientale di VALSAT del Piano.

Considerato che la disciplina del territorio rurale e dei PRA sancisce la necessità che la realizzazione di impianti elettrogeni da biogas o biomasse o per la produzione di biometano, nel territorio rurale (ossia fuori dal perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PUG) sia compiuta in modo funzionale alle attività ed allo sviluppo delle aziende agricole e che la relativa istanza autorizzatoria sia presentata dal titolare imprenditore agricolo, sia introdotta la seguente specificazione: *"Sono soggetti titolati alla presentazione di istanza per la realizzazione di impianti elettrogeni da biogas o biomasse o per la produzione di biometano:*

- a) *un'impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione;*
- b) *un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata sia da imprese del settore energia sia da una o più imprese agricole che, mediante accordo specifico, mettono a disposizione i terreni nella propria disponibilità.*

*Tale requisito soggettivo può essere soddisfatto anche da ogni altra stabile forma associativa tra le predette imprese."*

- Art. 35/II – Impianti fotovoltaici

Si stralci l'art. 35/II, considerato che lo stesso riporta esclusivamente riferimenti alla normativa regionale vigente in materia di impianti fotovoltaici, senza sviluppare disposizioni di livello locale.

- Art. 56/II – Fascia di rispetto degli elettrodotti e delle cabine

Si stralci l'art. 56/II, considerato che lo stesso riporta esclusivamente riferimenti alla normativa regionale vigente in materia di fasce di rispetto elettrodotti e cabine, senza sviluppare disposizioni di livello locale.

## 21. PARTE TERZA – Titolo III – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI PER L'ATTUAZIONE DEL PUG E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICA

- Art. 2/III – Nuove urbanizzazioni

Atteso che il disposto del co. 8 non risulta conforme rispetto all'art. 5, co. 3, della L.R. 24/2017, che dispone che il consumo di suolo non sia consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale, oppure per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell'intervento, si riformuli il comma 8 al fine di garantire la necessaria conformità con la L.R. 24/2017 e, in particolare, con le richiamate limitazioni al consumo di suolo.

Preso atto che in sede di Comitato non si è giunti a condividere l'individuazione di fabbricati incongrui, che presentino cioè le caratteristiche di detrattori paesaggistici ai sensi della L.R. 16/2002, sia cassata la facoltà di trasferimento di potenzialità derivanti da demolizione fabbricati incongrui e/o interferenti con il paesaggio. Si ribadisce che il giudizio di incongruità deve necessariamente essere condiviso in sede di Comitato e le misure premiali ad essi riservate non possono essere applicate a fabbricati eventualmente individuati in fase attuativa

- Art. 3/III – Rete ecologica locale

Considerato che il disegno di Rete ecologica presente sulla tavola PUG\_1.0, non trova corrispondenza nella strategia a livello locale e un'efficace applicazione nella Disciplina, si traducano in quest'ultima le indicazioni per la strategia definite nel Rapporto ambientale; al riguardo, si richiama quanto definito all'art. 14 della Disciplina del PTAV approvato, riferito alla strategia provinciale connessa alla costruzione della rete ecologica che fornisce indirizzi volti al mantenimento e alla implementazione a livello locale degli elementi fondativi della rete ecologica, contestualizzando tali obiettivi in termini di opportunità insediative tipicamente territoriali e/o in termini di connessione nel sistema rurale.

Si coordini il contenuto dell'art. 3/III relativo alla Rete ecologica con le indicazioni presenti nella ValSAT finalizzate alla tutela e potenziamento della funzione ecologica.

## 22. PUG 2 - Carta delle opportunità

Siano eliminati dalla legenda dell'elaborato i riferimenti a "interventi di sviluppo" e a "territorio urbanizzabile", lessico in aperto contrasto con i principi della L.R. 24/2017.

### Tavola e Schede dei vincoli

## 23. TAV VIN 1.1 – Rispetti

- Si riportino, per ogni vincolo, i riferimenti normativi (Zone di rispetto gasdotti, depositi di metano e GPL; Zone di rispetto elettromagnetico);
- si riportino le "Distanze di prima approssimazione (DPA) previste per le linee elettriche ad alta e media tensione" di cui al D.M. 29/05/2008.

## 24. TAV VIN 1.1.T – Tutele paesaggistico ambientali, Tutele Storico, culturali, archeologiche

- per quanto riguarda le tutele paesaggistiche si riportino per ogni vincolo, il riferimento al PTCP e al PTPR (vedi artt. 15 e 17 PTCP);



- si elimini dalla tavola la fascia C di inondazione per piena catastrofica, non corrispondente ad alcun articolo del PTPR ma di derivazione idraulica;
- si specifichino tra le "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico – art. 22 PTCP" quelli classificati come:
  - a: complessi archeologici
  - b2: area di concentrazione di materiali archeologico o di segnalazione di rinvenimenti.
- PTPR 10 Sistema forestale boschivo - PTCP 8 Assetto vegetazionale - si prende atto che il Comune, in qualità di Ente competente in materia forestale, dichiara, nelle controdeduzioni in risposta ai rilievi della STO (documento "Risposte"), come indicato nella relazione tecnica dell'agronomo integrata, ed agli atti del CUAV, che l'areale individuato come "Bosco\_caso\_2" si configura come arboricoltura da legno, chiedendo la modifica della perimetrazione del sistema forestale boschivo di adeguamento del PTPR al Codice Dlgs. 42/2004. In riferimento a questa compagine, permane una non conformità tra l'area dichiarata dall'Amministrazione come area di arboricoltura da legno e l'areale sottratto al perimetro di tutela ai sensi dell'art.8 del PTCP. Pertanto, sia conformato l'areale del sistema forestale boschivo, escludendo dalla tutela dell'art.8 del PTCP unicamente i mappali individuati come "arboricoltura da legno" (area 3) nella relazione dell'agronomo a supporto della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale.

## 25. VIN-SCH\_SCHEDE-VINCOLI

- Per quanto riguarda le tutele paesaggistiche si riportino per ogni vincolo, il riferimento al PTCP ed al PTPR (vedi artt. 15 e 17 PTCP);
- l'intestazione/titolo delle singole schede di vincolo dovrà corrispondere esattamente alla denominazione indicata nella Tavola dei vincoli;
- considerato che nella sezione "Modalità di tutela ed effetti del vincolo/prescrizione – Disposizioni ed Effetti del vincolo", sono presenti duplicazioni ed interpretazioni non corrette delle norme sovraordinate, si stralci detta sezione da tutte le Schede;
- si specifichino tra le "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico – art. 22 PTCP" quelle classificate come
  - a: complessi archeologici
  - b2: area di concentrazione di materiali archeologico o di segnalazione di rinvenimenti;
- si integri la sezione "Riferimento legislativo" della scheda "Zone di rispetto elettromagnetico (elettrodotti, cabine elettriche, impianti di comunicazione radio-tv e telefonia mobile)" con il riferimento al D.M 29 maggio 2008 e relativo allegato;
- si stralci dalla sezione "Definizione e finalità della tutela" della scheda "Esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale" il riferimento all'art.9 del PTCP, in quanto non pertinente e oltretutto non più vigente; i criteri di monumentalità degli alberi discendono da una varietà di componenti ambientali ed ecologiche, paesaggistiche e storico-culturali, i cui riferimenti sono: oltre al D.lgs. 42/2004, la Legge 10/2013 che ne indica la definizione univoca e detta le disposizioni per la loro tutela, salvaguardia e valorizzazione, classificandoli come Alberi monumentali d'Italia (AMI) e la Legge regionale n. 20 del 28 dicembre 2023, che sostituisce la LR n. 2 del 1977 (stralciare il riferimento). La Tavola dei Vincoli sarà integrata con eventuali ulteriori formazioni arboree (singole, filare e/o gruppo) che saranno assoggettate a tutela ai sensi di provvedimenti ministeriali o regionali, a seconda della categoria di vincolo (AMI/AMR), i cui riferimenti dovranno essere indicati nella Scheda di Vincolo;
- si stralcino dalla tabella presente nella scheda "Specifici elementi con tutela di carattere naturalistico - ambientale diversi dalle classificazioni precedenti", i riferimenti agli artt.9 e 21 del PTCP in quanto non più vigenti; in sostituzione di detti riferimenti si inseriscano i richiami all'articolo di PUG contenente una disciplina di livello locale per quanto riguarda gli elementi lineari (art. 44/II). In riferimento ai geositi di cui alla L.R. n. 9/2006, in quanto elemento di non diretta attuazione del PTPR, qualora condivisa l'opportunità di inserire un apposito articolo di disciplina per istituire la tutela a livello locale, la scheda potrà essere mantenuta indicando la tutela istituita a scala comunale, adeguando anche la tavola Vin. 1.1.T; qualora non si provvedesse all'istituzione di una tutela locale la scheda di vincolo dovrà essere stralciata;
- si modifichi la scheda "Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (PTPR22)", inserendo la sezione "Riferimento legislativo" e sostituendo il riferimento alla legenda con quello corretto (INSEDIAMENTI STORICI: Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane - art. 24 PTCP);
- si modifichi la scheda "Ambiti di interesse storico testimoniale: viabilità storica", inserendo la sezione "Riferimento legislativo" in cui dovrà essere riportato l'art. 27 del PTCP;
- si modifichi la scheda "Edifici di interesse storico, architettonico, culturale e pertinenze (EST)", inserendo la sezione "Riferimento legislativo", in cui dovranno essere riportati l'art.24 di PTPR e l'art.25 di PTCP; inoltre, si coordini il contenuto dell'art. 47/II, contenente specifiche disposizioni con il richiamo degli elaborati grafici di riferimento.



- la scheda "Altre Zone di Rispetto (ALT) - 1- Impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili" sia ridenominata la scheda "Aree e siti non idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"; sia stralciato il riferimento all'art.35/II delle NTA del PUG e sia rettificato il Riferimento legislativo come segue "DAL 28/2010, DAL 125/2023 e DAL 51/2011", precisando che gli elementi che determinano limitazioni sono rappresentati nelle tavole VIN\_1.1.T\_TUTELE PAESAGGISTICHE\_CULTURALI e VIN\_1.1.V\_VINCOLI PAESAGGISTICI\_CULTURALI. Non essendo presente una individuazione delle aree non idonee, stralciare la sezione "Tipologia, Fonte di individuazione cartografica e scala acquisizione".
- SCHEDA Rete natura 2000 - Siti d'importanza comunitaria: Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS (codice ZSC/ZPS) – rettificare i riferimenti normativi come segue:

- stralciare il seguente riferimento in quanto superato: "D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 *Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09; D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1147 del 16 luglio 2018 Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C).*";
- rettificare il seguente rimando come di seguito evidenziato: "D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1567–1562 del 08.07.2024 *Ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000*";
- rettificare la seguente dicitura come segue *"Tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività ricadenti nel territorio del Sito Rete Natura 2000 denominato ZSC/ZPS IT4010016 "Basso-Trebbia", o aventi interferenza con habitat e specie di interesse conservazionistico, anche se esterni, devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) rilasciata dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Occidentale, ai sensi degli art. 5, 6, 7 della L.R. n. 7/2004 Disposizioni in materia ambientale - Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali e degli art. 25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 Legge Europea per il 2021."*

In particolare, le vigenti misure di conservazione generali e sito specifiche, di cui alla DGR n. 1227 del 24/06/2024, sono quelle pubblicate nella pagina "Ambiente" al link [Misure di conservazione e Piani di gestione - Parchi, foreste e Natura 2000 - Ambiente](#) mentre nella sezione "Siti Rete Natura 2000 per provincia" sono pubblicate le misure di conservazione del 2018, ora superate. Conseguentemente anche i contenuti della scheda dei vincoli che dovessero riportare passaggi riconducibili alle misure di conservazione saranno da aggiornare con quelle in vigore. Poiché in base alla normativa regionale di cui alla LR 19/2003 e DGR 1732/2015 sono Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso anche i Siti della Rete Natura2000 (oltre che i corridoi ecologici), si chiede di dare conto nella Scheda.

Stralciare il riferimento all'art.48/II delle NTA del PUG, in quanto duplicazione delle disposizioni già presenti nella relativa scheda di vincolo;

- sia stralciata la scheda Perimetro di esclusione (GAL\_X), in quanto da riportare nella scheda relativa alla tutela.

#### Aspetti geologico-ambientali

- 26** Si evidenzia che il PUG non risulta dotato né di studi del rischio nelle aree interessate da dissesti quiescenti né di studi del rischio nelle aree a rischio idraulico (in particolare fascia C del PTCP-PAI e aree a pericolosità P2 e P3 del PGRA), a cui specifiche disposizioni sovracomunali subordinano gli eventuali interventi di trasformazione territoriale. Nel rammentare che tali studi sono da assumersi necessariamente nell'ambito dello strumento urbanistico generale e non sono quindi demandati alla fase attuativa, salvo poche eccezioni, si ritiene necessario, a favore di chiarezza, precisare tali aspetti nell'apparato valutativo e prescrittivo del PUG (VALSAT, Scheda dei vincoli e Disciplina), precisando che eventuali necessità future di assunzione di detti studi saranno da ricondursi al procedimento unico di elaborazione/variazione degli strumenti di pianificazione previsto dall'art. 43 e segg. della LR n. 24/2017. Dovrà inoltre essere esplicitato, sempre nell'apparato valutativo e prescrittivo del PUG, che ogni intervento di trasformazione urbanistico/edilizia, ancorché individuato o comunque indicato nello strumento generale, è comunque soggetto alle tutele gravanti sulle relative aree che possono pertanto impedirne, limitarne o condizionarne l'attuazione.
- 27.** Nella tavola dei vincoli occorre assicurare che tutte le individuazioni derivate da altri piani o strumenti siano conformi a quelle originali.
- 28.** Nelle parti illustrative del Quadro Conoscitivo (Relazione generale e appendice "Rischi naturali") si rilevano diverse inesattezze nei richiami della pianificazione sovraordinata, talvolta menzionando piani superati o non rappresentativi o non ancora conformati, in altri casi riportando scorretti estremi di riferimento. Altrettanto inappropriata appare la riproduzione di parti cartografiche o normative già trattate nell'ambito della tavola/scheda dei vincoli, peraltro non sempre corrette e coerenti. Si raccomanda pertanto di operare una selezione delle parti significative della trattazione, opportunamente aggiornate e corrette, in modo da fornire un quadro essenziale e significativo delle specificità locali. Si raccomanda inoltre,



per le parti già contenute nella tavola/scheda dei vincoli che non necessitano di approfondimenti locali, di optare per opportuni rinvii, non solo in virtù del principio di semplificazione ma anche per prevenire disallineamenti prodotti dalle future occasioni di aggiornamento ricognitivo dei vincoli ai sensi dell'art. 37, comma 5, della LR n. 24/2017.

- 29.** Con specifico riferimento all'illustrazione "Rischi naturali" in appendice al Quadro Conoscitivo occorre correggere alcune importanti inesattezze che si riflettono nelle corrispondenti parti della rappresentazione dei vincoli, in particolare:
- va chiarito, più correttamente rispetto, a quanto sembra, emergere dal testo, che le zone fluviali I2:
    - possono essere modificate esclusivamente tramite variante urbanistica;
    - essendo (per scelta comunale) definite in termini di distanza geometrica a partire dalla sponda del corso d'acqua ed essendo quest'ultima possibilmente mobile nel tempo, in fase attuativa delle eventuali trasformazioni territoriali si rende indispensabile un rilievo accurato e attualizzato dell'effettivo loro posizionamento;
  - va precisato, diversamente da quanto sembra dedursi dal testo, che i settori di ricarica individuati a protezione delle acque sotterranee corrispondono esattamente a quelli individuati dal PTCP (Tav. A5) in attuazione del PTA vigente, senza affinamenti locali da parte del Comune;
  - i centri di pericolo presenti nel territorio comunale, ancorché non individuati demandando tale attività a future occasioni, andrebbero menzionati evitando il solo uso di codici o articolati normativi e quindi indicandone, sia pure sinteticamente, la tipologia;
  - il PIAE va identificato come strumento di pianificazione provinciale (non regionale), emanato dalla Provincia diversi anni orsono (non nel 2017) e aggiornato, da ultimo, con variante generale approvata nel 2020;
  - va precisato che la compatibilità degli impianti fissi di lavorazione degli inerti deve essere verificata nelle sedi opportune previste dalla normativa PIAE, specificando che l'impianto presente nel territorio comunale è stato oggetto, in passato, di un censimento effettuato nell'ambito della pianificazione provinciale e riportandone le relative conclusioni e prescrizioni (si consideri in particolare il censimento più recente effettuato in sede di Variante PIAE approvata nel 2012, quando l'impianto è stato valutato "scarsamente compatibile", a conferma di quanto già valutato in sede di PIAE 2001 e con specifici obblighi connessi, come illustrato nella Relazione tecnica del Piano provinciale).
- 30.** Con riferimento alla tavola QC 2.1 "rischi naturali – tavola diagnostica":
- nel primo box occorre specificare che il rischio a cui ci si sta riferendo è il "rischio alluvionale", mettendo in luce in tal modo il significato dell'acronimo del PGRA, che comunque si raccomanda di riportare anche in forma estesa (cioè "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po"); è inoltre raccomandato un confronto con le rappresentazioni del quadro conoscitivo del PTAV per valutare l'opportunità di rappresentare il "rischio massimo";
  - non si condivide pienamente la scelta di esprimere il tema idraulico con esclusivo riferimento al piano alluvioni distrettuale, trascurando l'assetto idraulico-paesaggistico del PTCP con valore ed effetti di PAI, peraltro sempre da osservare in abbinamento alle cartografie di pericolosità alluvionale e non di rischio, in quanto tuttora valevole e di pari dignità, non solo per quanto stabilito dal rapporto tra i vari strumenti di pianificazione ma anche per il suo significato progettuale, non contemplato dal piano alluvioni; si chiede pertanto di assumere un'impostazione più consona ai contenuti;
  - nel secondo box relativo alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi superficiali occorre precisare, in coda alla legenda o sotto al titolo, la fonte del rilievo;
  - per la sigla "PdGPo 2021-2027" presente nel terzo box si raccomanda di aggiungere la formulazione estesa (ovvero "Piano di Gestione delle acque dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po");
  - non si condivide pienamente la scelta di individuare i soli corpi idrici il cui stato non corrisponde ancora agli obiettivi, dal momento che anche gli obiettivi già raggiunti devono essere mantenuti nel tempo e che alcuni obiettivi, pur raggiunti, non corrispondono all'optimum ma a target meno rigorosi che il Piano distrettuale ha fissato per la difficoltà oggettiva di poter conseguire il massimo risultato alle immediate scadenze temporali europee, raccomandando comunque misure per evitare ulteriori deterioramenti e, in prospettiva, ambire a possibili miglioramenti; si chiede pertanto di assumere un'impostazione più consona ai contenuti;
  - nel quarto box occorre precisare, in coda alla legenda o sotto al titolo, la fonte del rilievo (ad es. brevemente: "rilievi del Servizio Geologico della Regione Emilia-Romagna") e indicare estesamente il significato della sigla LPS che non risulta comprensibile a tutti, sia come acronimo (limestone precipitating springs) sia come sua traduzione; similmente, occorre esplicitare meglio in legenda i tematismi indicati come "unità geologiche scarsamente predisposte" e "inizio tratto fluviale", di senso non del tutto intuibile per la funzione della tavola.
- 31.** Nell'ambito della VALSAT occorre correggere l'affermazione per cui l'impianto fisso di lavorazione degli inerti presente nel territorio comunale risulterebbe "confermato dal PIAE", poiché tale compito spetta alla pianificazione comunale. Occorre invece affermare che l'impianto è stato censito dal PIAE, precisando quanto già indicato con riferimento alla parte conoscitiva.
- 32.** Nella trattazione di VALSAT dei dissesti di versante va eliminata l'indicazione di "prevedere una disciplina specifica per le



situazioni a rischio (Rezzanello, Croara), richiedendo studi di approfondimenti in caso trasformazioni", che non appare comprensibile, in concreto, anche perché non se ne coglie il recepimento nell'ambito della disciplina di Piano; la disciplina delle aree in dissesto deve fare infatti necessariamente riferimento a normative sovraordinate e ad ambiti già definiti.

- 33.** Nella tavola dei vincoli VIN\_1.1.T "tutele paesaggistiche ecc." in scala 1:30.000, in particolare nella parte che individua le fasce fluviali del PTCP, dato il contesto della tavola e la riproduzione dello stesso tema in altra tavola (VIN\_1.2 in scala 1:25.000), si raccomanda di correggere il titolo del box da "Assetto fisico: aree di interesse idraulico" a "Assetto fisico: aree di interesse idraulico e paesaggistico"; inoltre, per il tematismo della zona fluviale I2, presente in legenda ma non in cartografia, si raccomanda di provvedere a una sua rappresentazione cartografica oppure ad inserire in legenda il rinvio all'altra tavola che riporta il medesimo tematismo, peraltro ad una scala di maggior dettaglio.
- 34.** Nella tavola/scheda dei vincoli occorre rivedere la rappresentazione del tema dei criteri localizzativi per impianti di gestione dei rifiuti sulla scorta della comunicazione inviata dalla Provincia con prot. n. 34887 del 4.12.2024 contenente indicazioni per l'applicazione e il recepimento del PTAV in materia, prediligendo dunque un rinvio all'Allegato R alla Disciplina provinciale ed evitando comunque individuazioni scomposte fra PUG e PTAV o, all'interno dello stesso PUG, fra parti cartografiche e di schedatura dei vincoli. A favore di chiarezza occorre comunque precisare, nella scheda dei vincoli, che l'eventuale rappresentazione dei criteri localizzativi contenuta nella tavola dei vincoli del PUG assume una valenza meramente ricognitiva, non sostitutiva di quanto precisamente definito e individuato nell'Allegato R del PTAV, di cui il PUG costituisce integrazione solamente in relazione agli elementi territoriali annoverati tra i criteri escludenti/condizionanti/preferenziali che trovano univoca rappresentazione nello strumento urbanistico comunale, alle scale adeguate.
- 35.** Nella tavola/scheda dei vincoli occorre verificare e rendere più coerente la rappresentazione del tema delle sorgenti e punti di prelievo potabile, tenendo presente che ai Comuni è richiesto un rilievo aggiornato, non derivato da altri piani ma dalle banche dati deputate (per quanto riguarda i prelievi potabili si veda anche il parere ATERSIR), come chiaramente indicato dall'art. 36 delle Norme PTCP, e che occorre una rappresentazione univoca nell'ambito della tavola/scheda dei vincoli, ad es. limitata alla tavola dei vincoli VIN\_1.1 "rispetti" e alla tavola VIN\_1.1.T "tutele paesaggistiche ecc.". Nella tavola VIN\_1.2 "rischi ecc.", dove è stato riprodotto il contenuto della Tavola A5 del PTCP, occorre quindi evitare un'ulteriore rappresentazione cartografica di tali temi, inserendo in legenda un opportuno rinvio alle tavole designate per l'univoca individuazione.
- 36.** Per la rappresentazione delle ZVN -zone vulnerabili da nitrati nell'ambito della tavola/scheda dei vincoli non va fatto riferimento alla Tavola A5 del PTCP, la cui rappresentazione è datata, oltre che limitata al solo ampio areale di pianura, bensì alle banche dati regionali aggiornate, avendo a riferimento la DGR n. 619/2020 (successivamente integrata con DGR n. 309/2021 ma senza novità per la provincia piacentina) e il più recente Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (ad oggi Regolamento n. 2 del 19.03.2024, rif. art. 2, comma 1, lettera b), scegliendo un'unica tavola comunale per la più opportuna individuazione. Si rammenta, a tale proposito, che il tema ZVN è più direttamente riferibile alla pianificazione regionale di settore (attualmente PTA2005), anziché alla pianificazione distrettuale di gestione delle acque (PdGPO), che si occupa principalmente del più ampio sistema di classificazione e monitoraggio dei corpi idrici e delle misure individuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 37.** Nella tavola dei vincoli VIN\_1.2 "rischi ecc.", contenente diversi box a varie scale:
- in ogni box occorre indicare la fonte dei dati, anche considerando che in diversi casi il PUG riporta individuazioni a una scala ridotta rispetto ai documenti originali; in parallelo, devono essere opportunamente distinti e resi evidenti i contenuti originali del PUG, quando presenti, nel dettaglio richiesto per la loro corretta individuazione;
  - in ogni box si raccomanda di citare i piani sovraordinati diversi dal PTCP per esteso, quindi non limitandosi al solo acronimo, in quanto non sempre facilmente intuibile;
  - nel box "aree di salvaguardia della risorsa idrica" occorre modificare l'individuazione delle sorgenti e dei pozzi potabili come sopra indicato;
  - nel box "aree di interesse idraulico" si raccomanda di inserire un rinvio alla tavola contenente l'individuazione dei corsi d'acqua interessati dalle norme di polizia idraulica;
  - nel box "rischio sismico: aree suscettibili di effetti sismici locali" occorre precisare che si tratta di un'individuazione di primo livello di approfondimento ed evidenziarne il rapporto con gli studi di microzonazione sismica allegati al PUG; è inoltre raccomandabile evitare la rappresentazione delle "aree oggetto di approfondimento di secondo livello", rinviando agli altri documenti del Piano dove è possibile reperirla oppure, in alternativa, optando per un graficismo meno coerente, senza comunque indicare gli estremi di validazione regionale per non incorrere in disallineamenti futuri; nello stesso box si raccomanda inoltre di non rappresentare singoli elementi tratti dall'analisi della CLE - condizione limite per l'emergenza, peraltro privi di identificazione e quindi di significatività, preferendo anche in questo caso un rinvio ad altri documenti oppure, in alternativa, un'ideale e più completa identificazione;
  - nel box "corpi idrici - ed. 2021", il cui riferimento temporale sarebbe da spostare preferibilmente in legenda (identificando in tal modo la versione del Piano che costituisce la fonte dei dati), sono riportati solamente i corpi idrici senza



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

alcuna qualifica in termini di stato/obiettivi, dunque occorre almeno un rinvio ai documenti di PUG che completano l'informazione; il titolo del box potrebbe essere meglio specificato (ad es. "corpi idrici PdGPo" analogamente ad altri box oppure "Stato e obiettivi di qualità dei corpi idrici" come indicato nella scheda dei vincoli); nella stessa tavola occorre eliminare il tematismo "Rete di monitoraggio (DGR 350/10) Zone vulnerabili da nitrati di natura agricola (DGR 309/21)", inesatto e non pertinente, per quanto sopra già indicato;

- nei box "Pericolosità alluvionale PGRA" occorre eliminare i termini "II ciclo (DSG 43/2022)", riportando unicamente il DPCM 1.12.2022 di approvazione; inoltre, nel box del reticolo secondario di pianura, al fine di rendere pertinente il commento inserito a margine di legenda, occorre precisare che l'intervento realizzato nel capoluogo di Gazzola potrà essere preso in considerazione per eventuali revisioni della pericolosità nell'ambito di future revisioni del PGRA.

### 38. Nella scheda dei vincoli VIN\_SCH:

- si raccomanda di citare e distinguere opportunamente, per il rischio sismico, ciò che riguarda gli approfondimenti di 1°, 2° e 3° livello e l'analisi CLE, inserendo gli opportuni riferimenti legislativi; a tale proposito, poiché al momento tali contenuti risultano intestati al QC, quali appendici 1 e 2, occorre precisarne meglio il valore prescrittivo (si segnala, con l'occasione, un refuso nel cartiglio di una delle due tavole "ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) - Sovrapposizione Condizione Limite per l'Emergenza e Microzonazione Sismica" contenute nell'appendice 1, presumibilmente da identificare come Tav. 1/2 e Tav. 2/2);
- per le ZVN occorre provvedere alle sistemazioni già indicate sul tema, correggendo anche i riferimenti normativi riguardanti le limitazioni allo spandimento dei liquami;
- per i pozzi potabili e industriali deve essere indicata la fonte più appropriata, non il PTCP, poiché il dato va reperito presso le banche dati preposte, come già precisato;
- per l'idoneità alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti occorre provvedere alle sistemazioni già indicate sopra sul tema;
- per la trattazione del tema delle fasce fluviali non vanno replicati né impropriamente sintetizzati contenuti del PTCP o del PTAV, né tantomeno delle linee-guida del VinGIS provinciale, contenenti peraltro direttive affidate alla pianificazione comunale, a cui il PUG dovrebbe concretamente dare attuazione, mentre va citata, tramite opportuni rinvii, la normativa PTCP con valore ed effetti di PAI, ancora in vigore ai sensi dell'Art. 1, comma 8, della Disciplina PTAV;
- per la trattazione del PGRA occorre necessariamente citare il DPCM 1.12.2022 di approvazione del Piano, la DGR n. 1300/2016 per la regolamentazione delle aree e le Norme del PAI di raccordo (Titolo V), verificando attentamente quanto già sintetizzato nel PTAV in materia, senza repliche di parti generali non utili alla scala del PUG;
- per la trattazione della cartografia del dissesto non va citata la microzonazione sismica in quanto non pertinente; non va inoltre citata una supposta ridefinizione comunale del quadro del dissesto, in quanto attraverso il PUG non si sono proposte varianti alla pianificazione sovraordinata, che è stata unicamente recepita; va invece citata la normativa PTCP con valore ed effetti di PAI, ancora in vigore ai sensi dell'Art. 1, comma 8, della Disciplina PTAV, specificando che il PUG ha disciplinato i dissesti potenziali con apposite disposizioni contenute nella disciplina di Piano;
- per la trattazione dei corpi idrici occorre specificare, come già precisato relativamente alla tavola dei vincoli, anche gli obiettivi di mantenimento degli stati ottimali acquisiti e di non deterioramento o miglioramento degli stati raggiunti, quando non ottimali;
- a pagina 60 e 61 occorre un'attenta verifica e sistemazione di parti impropriamente ripetute o non opportunamente trattate, anche in termini di organizzazione, riguardanti il reticolo idrografico e la tutela delle acque, provvedendo anche sulla base dei pareri degli enti preposti.

### 39. Le "Norme di attuazione" devono essere sistemate in considerazione di quanto segue:

- il valore, gli effetti, e le procedure di elaborazione e variazione del PUG sono definiti da normative sovracomunali, dunque la norma comunale su tali argomenti deve limitarsi agli opportuni rinvii, indicando solo i contenuti essenziali all'applicazione del Piano nel contesto locale;
- gli estremi di validazione/approvazione di studi/piani sono oggetto di possibili future revisioni, perciò è sempre raccomandabile omettere i riferimenti non necessari né utili alla trattazione;
- con riferimento alle indicazioni circa la Microzonazione Sismica e la Condizione Limite per l'Emergenza (Art. 1, comma 6) non si ritiene appropriato citare estremi di validazione né dichiarare la CLE assunta formalmente nel PUG, posto che trattasi di contenuto di principale pertinenza della pianificazione settoriale comunale di protezione civile, come specificato nelle direttive tecniche nazionali e regionali in materia; occorre quindi apportare le opportune correzioni;
- non si ritiene appropriata l'indicazione per cui il PUG "assume i contenuti del Piano di Protezione Civile – Comune di Gazzola, approvato in data 17/04/2017 con Atto n° 19 di C.C." (Art. 1, comma 7) dal momento che si tratta di una pianificazione settoriale comunale autonoma, non facente parte del PUG; occorre quindi apportare le opportune correzioni, evitando di citare estremi di approvazione e riferimenti legislativi che rischiano di divenire obsoleti a seguito di varianti ed evitando inoltre affermazioni circa ruoli e competenze definiti e modificabili da normative sovraordinate;



## PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza  
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

- per la gestione dei laghi non risulta pertinente la citazione dell'Allegato 5 del PTCP né del Servizio Tecnico di Bacino, ente che peraltro nel tempo ha assunto altra denominazione e configurazione;
- la normativa degli impianti fissi di lavorazione degli inerti deve fare espresso rinvio alle pertinenti norme del PIAE, senza replicarne le parti dispositive ma badando alla corretta attuazione dei relativi comandi, anche con riferimento al PSQA; contestualmente, va meglio precisata l'indicazione di "decadenza della destinazione urbanistica", sempre sulla scorta delle indicazioni del PIAE;
- le fasce di tutela fluviale C e I devono essere definite e disciplinate secondo quanto previsto dal PTCP, senza riassumere i contenuti o fornire indicazioni inesatte circa la relativa individuazione e regolamentazione; va peraltro tenuto presente che, in base alle normative vigenti, eventuali interventi di trasformazione nella fascia fluviale C del PTCP-PAI e in alcune delle aree di pericolosità alluvionale del PGRA sono subordinati, in diversi casi, agli esiti di studi di compatibilità sufficientemente estesi da svolgersi in sede di PUG, dunque in sede di eventuale futura variante;
- la trattazione del rischio sismico e dei dissesti (artt. da 50/II a 52/II) deve essere riverificata puntualmente sistemando refusi e parti scorrette o non chiare; per il rischio sismico, in particolare, occorre un espresso e sintetico rinvio agli approfondimenti di 1°, 2° e 3° livello e all'analisi della CLE, oltre che alle Norme Tecniche per le Costruzioni, con opportuni rimandi alla pianificazione comunale settoriale di protezione civile; per le aree in dissesto occorre rivedere tutto il testo mantenendo le sole parti di competenza della pianificazione comunale, meglio definite nei loro effetti sulle trasformazioni territoriali, con gli opportuni raccordi con le normative sovracomunali;
- l'articolo "aree inedificabili o con particolari limitazioni" (57/II) relativo ai territori urbanizzati di Rezzanello e di Croara in loc. Pizzilgherra risulta avulso dal contesto dei restanti elaborati di PUG e dalle normative sovraordinate, essendo probabilmente residuo da contenuti di PSC non più riproposti nell'iter del nuovo strumento; occorre pertanto stralciare detti contenuti, nel rispetto e in coerenza con le disposizioni sovraordinate di regolamentazione delle aree in dissesto e delle fasce di tutela fluviale.

### Modello dati

**40.** Dopo l'approvazione, ai sensi dell'art.46 comma 9 della LR 24/17, copia integrale del piano deve essere trasmessa alle strutture regionali competenti - al fine di provvedere sia alla pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta approvazione, sia all'aggiornamento del proprio sistema informativo territoriale - unitamente al modello dati del PUG in formato vettoriale, da predisporre secondo le specifiche tecniche stabilite con atto di coordinamento tecnico approvato con DGR 731/2020, che ha definito il modello dati regionale di interscambio del Piano Urbanistico Regionale. La pubblicazione dell'avviso di approvazione del PUG sul BURERT effettuata da Regione Emilia-Romagna è subordinata alla corretta elaborazione del PUG nel formato vettoriale.

Il rappresentante della Provincia di Piacenza e Presidente del CUAV: dott. Vittorio Silva

Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna: ing. Marcello Capucci

Il rappresentante del Comune di Gazzola: arch. jr. Alessandro Carini

*Con la sottoscrizione si prende atto del Parere Motivato espresso a conclusione del CUAV, e si precisa che la stessa non costituisce acquiescenza da parte del sottoscritto in rappresentanza del Comune di Gazzola, per le ragioni meglio evidenziate nei verbali delle riunioni del CUAV che hanno preceduto l'emanazione del parere medesimo.*

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi di legge

### Allegati:

- ALLEGATO I – Raccolta dei pareri delle Autorità ambientali
- ALLEGATO II – Provvedimento presidenziale n. 4 del 23.1.2025
- ALLEGATO III – Raccolta dei verbali e delle note relativi alle sedute di Comitato e di Struttura Tecnica Operativa convocate per l'esame del PUG del Comune di Gazzola